



GARA A PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI: GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI (PAYROLL); COMPLEMENTARI (PRESENZE, BUDGET PERSONALE DIPENDENTE, NOTE SPESE); INTEGRAZIONE APPLICATIVI

CPV: 79631000-6 (SERVIZI DI PERSONALE E DI FOGLIO PAGA); 79211110-0 (SERVIZI DI GESTIONE RETRIBUZIONI); 72260000-5 (SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE); – 72500000-0 SERVIZI INFORMATICI

CIG: BCIB8AAADE

CHIARIMENTI AL 13.07.2026

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti pervenuti, pubblicati sul sito web di Lazio Innova (<https://www.lazioinnova.it/gara-a-procedura-aperta-di-carattere-comunitario-per-la-stipula-di-un-contratto-avente-a-oggetto-la-fornitura-di-servizi-di-gestione-paghe-e-contributi-payroll-complementari-presenze-budget-pers-2/>) e sulla piattaforma e-procurement (<https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>).

Al contempo si comunica che, sulla medesima piattaforma e-procurement, sarà pubblicato, contestualmente al presente documento, l'Avviso di rettifica della documentazione e proroga termini. Più in particolare, il documento "All. 7 - Schema offerta economica" sarà sostituito con il documento "All. 7 - Schema offerta economica - rev1".

D1) Con riferimento al punto 6.1 del Disciplinare di Gara, trattandosi di attività tipiche, ed alcune riservate, dei consulenti del lavoro, si chiede se sia corretto interpretare che possano partecipare alla gara anche i professionisti iscritti all'albo di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12.

R1) Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara in argomento tutti gli Operatori economici indicati all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023.

D2) Spett.le Ente, ai fini della predisposizione dell'Offerta Economica, il modello da usare (Allegato 7), richiede l'inserimento dei costi della manodopera.

Facciamo presente, tuttavia, che ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'indicazione dei costi della manodopera non sono obbligatori per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale, come è il



caso della procedura in oggetto.

Chiediamo, pertanto, chiarimenti in merito.

R2) Si conferma che i servizi oggetto dell'appalto si intendono di natura intellettuale come specificato all'art. 3 del Disciplinare di gara.

Pertanto, non è richiesta alcuna quantificazione dei costi della manodopera nella sesta colonna della Tabella n. I dell'Allegato 7 – Schema Offerta Economica.

Nella terza colonna della medesima Tabella n. I dell'Allegato 7 – Schema Offerta Economica, d'altra parte, la Stazione Appaltante non ha proceduto alla quantificazione dei costi della manodopera non soggetti a ribasso trattandosi di servizi di natura intellettuale.

La Stazione Appaltante, in risposta ad ulteriori richieste di chiarimento afferenti ai contenuti dell'Allegato 7, procede alla pubblicazione dell'analogo documento revisionato recante denominazione “All. 7 - Schema offerta economica - rev I”

D3) Con riferimento ai §§ 7.2 e 7.3 del Capitolato Speciale, nei quali è previsto che il concorrente definisca nell'offerta economica i valori unitari (€/dipendente/mese per il servizio di Budget del personale ed €/nota/mese per il servizio di Gestione spese e trasferte), si rileva che lo Schema di Offerta Economica (Allegato 7) non contiene alcuna tabella o sezione destinata all'indicazione di tali valori, prevedendo esclusivamente il valore complessivo P3 relativo ai Servizi complementari. Si chiede pertanto di confermare che l'offerta economica debba essere compilata esclusivamente secondo il modello Allegato 7, ovvero di indicare le modalità con cui debbano essere esposti i predetti prezzi unitari.

R3) L'Offerta Economica dovrà essere compilata utilizzando l'Allegato 7 rettificato e integrato, pubblicato contestualmente alla presente e recante denominazione “All. 7 - Schema offerta economica - rev I”.

In particolare, il documento è stato integrato con la matrice di Dettaglio Offerta Servizi Complementari mediante cui l'Operatore Economico dovrà indicare tra l'altro:

- **il valore unitario €/dipendente/mese offerto per il servizio in oggetto e il conseguente valore complessivo annuo €/anno in riferimento alle attività di gestione del budget;**
- **il valore unitario €/nota/mese offerto per il servizio in oggetto e il conseguente valore complessivo annuo €/anno in riferimento alle attività di gestione di spese e trasferte.**

D4) Con riferimento al Disciplinare di gara, pagina 8, paragrafo 4 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”, si chiede di confermare che un RTI composto come segue sia

ammesso alla partecipazione: RTI costituendo composto da una società a responsabilità limitata in qualità di mandataria e una società tra professionisti in qualità di mandante dove all'interno è presente un consulente del lavoro abilitato.

R4) Si conferma che è ammessa la partecipazione alla procedura di gara di un RTI costituendo composto da una società a responsabilità limitata in qualità di mandataria e una società tra professionisti in qualità di mandante, purché ciascun componente del raggruppamento sia in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dalla *lex specialis* e siano rispettate tutte le condizioni previste per la partecipazione in forma associata.

In particolare, il paragrafo 4 del Disciplinare prevede che gli operatori economici possano partecipare alla gara in forma singola o associata e che ai soggetti costituiti in forma associata si applichino le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre, il paragrafo 6.4 stabilisce che, nei raggruppamenti temporanei, il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, mentre i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso.

Pertanto, la configurazione rappresentata nel quesito risulta ammissibile, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara e la corretta indicazione, in sede di offerta, delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun componente del costituendo RTI.

D5) Con riferimento al Bando di gara si richiede di specificare la data effettiva della presa in carico del servizio (Go Live).

R5) Con riferimento al Servizio di Payroll (elaborazione cedolini paga) e compatibilmente con i termini di valutazione delle offerte che perverranno, lo stesso dovrà essere attivo al 01 gennaio 2027, con elaborazione delle prime buste paga con valuta 27 gennaio 2027.

Con riferimento al Servizio di rilevazione presenze, il programma di rilevazione dovrà essere attivo a decorrere dal 01 dicembre 2026, registrando le presenze del mese in quanto Lazio Innova elabora le paghe con il calendario differito (cedolini paga gennaio 2027 con LUL relativo alle presenze di dicembre 2026).

D6) Con riferimento al Capitolato speciale, pagina 21, paragrafo 7.1 “Gestione rilevazione delle presenze”, si chiede di specificare il formato del tracciato e come verranno depositati i file da importare nell'applicativo presenze.

R6) Dal sistema di acquisizione presenze viene generato un file sequenziale di caratteri ASCII.

Una serie di record, terminati dai caratteri CR (13 ASCII) e LF (10 ASCII) costituiscono il testo del file.

Ogni record corrisponde a una transazione effettuata sul terminale lettore.

In avvio del servizio verrà condiviso il dettaglio del tracciato record del file delle presenze.

Per quanto riguarda la modalità di trasmissione dei file, questa avverrà tramite invio con protocollo SFTP, con cadenza periodica, verso un server che il fornitore metterà a disposizione.

D7) Con riferimento ai criteri redazionali della Relazione Tecnica, nel Disciplinare (Paragrafo 16) si scrive testualmente che "La relazione tecnica deve corrispondere ai seguenti criteri redazionali: n. pag. 70 (esclusi copertina, indice e allegati), formato A4, fronte-retro, margini (altezza e larghezza) 2 cm, tipo e dimensione del carattere Arial 11, interlinea 1,5.

Nel Capitolato Speciale Descrittivo (Paragrafo 10), invero, si scrive testualmente che "L'Offerta Tecnica dovrà contenere una Relazione Tecnica Descrittiva ... e sarà contenuta in un massimo di n. 20 (venti) cartelle in formato UNI A4 (testo formattato a dimensione non inferiore al corpo 11, interlinea singola).

Ciò detto, la Relazione Tecnica deve essere composta da massimo 70 pagine o da massimo 20 pagine?

R7) Si conferma che la Relazione Tecnica dovrà essere redatta nel rispetto dei criteri indicati al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, ovvero in un massimo di 70 pagine (esclusi copertina, indice e allegati), formato A4, fronte-retro, margini di 2 cm, carattere Arial 11 e interlinea 1,5.

L'indicazione contenuta al paragrafo 10 del Capitolato Speciale Descrittivo, che prevede un limite massimo di 20 cartelle, deve intendersi frutto di un mero refuso materiale.

Pertanto, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, gli Operatori Economici dovranno fare riferimento al limite massimo di 70 pagine, come previsto dal Disciplinare di gara.

D8) Con riferimento alle modalità di predisposizione dell'offerta tecnica, si chiede di confermare che la relazione tecnica debba essere redatta nel limite massimo di n. 70 pagine, con esclusione di copertina, indice e allegati, come previsto dal paragrafo 16 del Disciplinare di gara, atteso che la documentazione di gara, nello specifico il Capitolato, contiene indicazioni non perfettamente coincidenti in ordine ai criteri redazionali della relazione. Si chiede, altresì, di confermare che i curricula vitae richiesti dalla documentazione di gara (ivi compresi quelli del Responsabile dei servizi e delle figure professionali componenti il team di sviluppo/supporto) possano essere prodotti quali allegati all'offerta tecnica e, pertanto, non concorrano al computo del predetto limite di n. 70 pagine.

R8) Si rimanda alla risposta R7.

Si conferma altresì che i curricula vitae allegati all'offerta tecnica non sono computati ai fini del rispetto del limite massimo di 70 pagine previsto per la Relazione Tecnica.

D9) Con riferimento allo schema di offerta economica (Allegato n. 7), si rileva che, per ciascuna voce dell'offerta, è prevista l'indicazione dei "costi per la manodopera non soggetti a ribasso", con richiamo alla stima effettuata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023. Tuttavia, nella documentazione di gara non risultano indicati gli importi stimati dei predetti costi della manodopera. Si chiede pertanto di voler indicare i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante, ovvero di chiarire le modalità di compilazione delle relative colonne dello schema di offerta economica.

R9) Si rimanda alla risposta R2.

D10) Attività riservate (così definite dalla legge 1976 n. 12 e successive circolari di adeguamento) insite nel servizio payroll devono essere erogate direttamente dai consulenti del lavoro in qualità di professionisti che devono avere un rapporto diretto con il cliente e pertanto essere inserite come parte contrattuale. È possibile tale impostazione per la presente procedura di gara?

R10) Si rimanda alle risposte R1 e R4 relative alla composizione dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara.

Si precisa, inoltre, che resta ferma la facoltà di ricorrere al subappalto secondo quanto disciplinato dall'art. 8 del Disciplinare di gara e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

D11) Con riferimento al quesito inviato ieri in merito al numero di pagine che deve avere la Relazione tecnica, avendo riscontrato l'incoerenza tra quanto indicato nel Paragrafo 16 del Disciplinare (n. pagine 70) e quanto indicato nel Paragrafo 10 del Capitolato (n. pagine 20), si chiede, in fase di risposta, di specificare anche margini (altezza e larghezza), tipo e dimensione del carattere, interlinea.

R11) Si rimanda alla risposta R7.

D12) Con riferimento al Paragrafo 2 del Capitolato speciale descrittivo: "Oggetto e descrizione della fornitura", in merito al punto d) "Servizi analoghi (opzionali)", si chiede quanto segue:

1- Dei servizi indicati, non avendo riscontrato negli elementi economici della fornitura riferimenti a queste opzioni, saranno valutati economicamente al di fuori del quadro della base d'asta? Saranno frutto di trattativa?

2- Se richiesti, tali servizi opzionali entro quanto tempo devono essere forniti e resi disponibili?

R12) Si conferma che i servizi analoghi indicati al paragrafo 2, lett. d) del Capitolato speciale descrittivo costituiscono prestazioni opzionali e non rientrano nell'importo posto a base d'asta. L'eventuale

attivazione di tali prestazioni potrà avvenire successivamente mediante specifico affidamento all'aggiudicatario ai sensi del paragrafo 3.3 del Disciplinare e dell'art. 76 del D. Lgs. 36/2023. Pertanto, tali servizi non sono valorizzati economicamente nell'offerta presentata per la procedura in corso e le relative condizioni economiche saranno definite in sede di successiva negoziazione al momento dell'eventuale attivazione del servizio. I termini di erogazione e messa a disposizione delle prestazioni richieste saranno parimenti stabiliti nell'ambito del relativo affidamento, in funzione delle caratteristiche del servizio da attivare.

Il Responsabile Unico del Progetto
Andrea Ciampalini
